

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

Presidente rel

Giudice

Giudice

nel procedimento

R.G. N. 1200/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
nata a

titolare della impresa individuale

corrente in
rappresentata e difesa

disgiuntamente, dal

giusta procura in calce al presente atto ed
presso lo studio del

elettivamente domiciliata in
sottoscritto procuratore;

visto il ricorso in data 27-11-23 , con il quale

titolare della

impresa individuale corrente in
la propria liquidazione controllata;

ha chiesto che venga aperta

vista la documentazione prodotta;

vista la integrazione documentale (come richiesta al fine della verifica della
competenza territoriale nonché per riscontrare il dedotto atto di recesso da contratto
di consulenza aziendale datato 1-8-2017 ed il dedotto atto di concessione in uso
gratuito dell'appartamento) , depositata con nota 11.12.23 ossia:

1) Visura storica aggiornata al 6 dicembre 2023
cancellata dal Registro Imprese a far data dal 9 ottobre 2017;

2) Visura ordinaria aggiornata al 6 dicembre 2023 dell'impresa individuale

3) Copia del contratto di servizi tra
agosto 2017;

4) Incarico del 6 dicembre 2018 al per procedere alla disdetta del contratto di
consulenza 1 agosto 2017

5) Copia della disdetta del contratto tra del 6 dicembre 2018, trasmessa
a mezzo Pec dal procuratore nominato da



6) Copia del contratto di Comodato di beni immobili sottoscritto da

Atteso che, con riguardo alla competenza territoriale, si deve rilevare che il ricorso è depositato dal quale titolare di impresa individuale e, dunque, il principio generale per cui è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art.2 c.1 lett.m d.lgs.14/2019) deve essere declinato in relazione non già alla ipotesi del centro degli interessi principali del debitore persona fisica non esercente attività d'impresa (coincidente con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita; se non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma) bensì alla ipotesi del centro degli interessi principali per la persona fisica esercente attività impresa, che coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; atteso che, dalla documentazione versata, risulta che l'impresa individuale della signora è in MILANO, come da visura camerale aggiornata al 6.12.23, che così indica:

1 Sede	
Indirizzo Sede	MILANO (MI)
Domicilio digitale/PEC	
Partita IVA	
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	

2 Informazioni costitutive	
Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: Data di iscrizione: 12/05/2017 Sezione: iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale)

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. In particolare, la ricorrente ha dato conto della situazione reddituale degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, della soluzione abitativa in atto, grazie ad un contratto di comodato gratuito



- concesso dalla madre, della assenza di intestazioni immobiliari, della titolarità di autovettura in leasing utilizzata per l'attività professionale;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
- F) atteso che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della ricorrente, il relativo provvedimento sarà eventualmente demandato al GD, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore;
- G) osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII);
- H) atteso, quanto al compenso dell'avvocato che ha assistito la sovraindebitata, che nel caso di specie è dedotto un accordo con indicazione sulla base di parametri agganciati ad un grado di complessità medio alta dell'attività di espletamento dell'incarico (mentre, in assenza di un accordo, il compenso andrebbe liquidato giudizialmente sulla base dei parametri DM 55/2014);
- I) atteso in ogni caso che -dal documento versato in atti- pare doversi ravvisare, anziché un accordo sui compensi, una doverosa formulazione del preventivo a mente dell'art.1, comma 141, sub6, lettera d), della l. 4.8.2017 n.124, che ha modificato l'art.13, comma 5, della l. n.247/2012 (rendendo per l'avvocato appunto obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione).
- J) **atteso che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;**



- K) atteso che il liquidatore possa essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.

Ritenuto, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

l'apertura della liquidazione controllata del debitore titolare
della impresa individuale

DICHIARA

Giudice delegato

NOMINA

NOMINA

liquidatore l'OCC l'Organismo Composizione della Crisi Protezione Sociale Italiana di Nerviano (MI) con professionista incaricato

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 01/02/2024

Il Presidente